

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 265

a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Pergolesi, Fabbri, Giorgini

presentata in data 23 gennaio 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

Art. 1

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 18 ter".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti rispettivamente al territorio delle Province di Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino e alla somma dei territori delle Province di Ascoli Piceno e Fermo."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento del numero totale dei candidati che formano la lista stessa."

Art. 4

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 27/2004)

1. Nella rubrica dell'articolo 14 della l.r. 27/2004 le parole: "e schede per la votazione" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 27/2004 è abrogato.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Schede elettorali)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla

carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. La scheda per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, nell'eventuale secondo turno elettorale, reca entro un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta, affiancato dal contrassegno del candidato stesso e, al di sotto, i contrassegni delle liste provinciali collegate. I due rettangoli sono collocati entro un più ampio rettangolo nel rispetto dell'ordine progressivo che le coalizioni avevano nel primo turno elettorale.

6. Le schede di votazione sono realizzate, rispettivamente, sulla base di quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4 e secondo il modello descritto nell'Allegato A alla presente legge e sulla base di quanto stabilito al comma 5 e secondo il modello descritto nell'Allegato B alla presente legge.”.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 27/2004, come sostituito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Modalità di votazione)

1. L'elettore può esprimere un voto per una delle liste provinciali e un voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, anche se non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno, rispettivamente, nel rettangolo relativo alla lista provinciale prescelta e un segno sul contrassegno o sul nome e cognome di uno dei candidati alla carica di Presidente.

2. L'elettore può, altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato o di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto per una delle liste provinciali, senza alcun

voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, il voto s'intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

4. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto il voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, il voto s'intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

5. Nel caso in cui l'elettore esprima soltanto uno o due voti di preferenza senza tracciare alcun segno nel rettangolo relativo alla lista provinciale, il voto s'intende validamente espresso anche a favore della lista alla quale il candidato o i candidati appartengono e, se non espresso un voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta, il voto s'intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nell'eventuale secondo turno elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta, l'elettore esprime il suo voto per uno dei due candidati Presidente della Giunta tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome e cognome del candidato prescelto.”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 27/2004 le parole: “meno del cinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “meno dell'otto per cento” e le parole: “più del tre per cento” sono sostituite dalle seguenti: “più del cinque per cento”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis (Cifre elettorali circoscrizionali e regionali delle liste, delle coalizioni e dei candidati)

1. Ai fini dell'attribuzione dei trenta seggi di consigliere regionale indicati all'articolo 4, comma 2, si intende per:

- a) cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale, quella data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale, quella data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai

- sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, quella data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti validi espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
 - d) cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, quella data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - e) cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, quella data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi della lettera a);
 - f) cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, quella data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi della lettera c);
 - g) cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, quella data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole circoscrizioni.”.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 ter (Elezione del Presidente della Giunta regionale)

1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che raggiunge una cifra elettorale individuale regionale pari o superiore al 35% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente.

2. Qualora nessun candidato raggiunga la cifra elettorale individuale regionale indicata al comma 1 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta che hanno ottenuto al primo turno la prima e la seconda cifra elettorale individuale regionale. In caso di parità partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, partecipa al ballottaggio il candidato con la cifra elettorale individuale regionale più alta dopo i primi due. Detto ballottaggio ha

luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste, i gruppi di liste o l'insieme dei gruppi di liste dichiarati al primo turno.

5. Dopo il secondo turno è eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato collegato con la coalizione regionale che al primo turno ha raggiunto la maggior cifra elettorale regionale. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.”.

Art. 10

*(Inserimento dell'articolo 18 quater
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 18 ter della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 quater (Elezione alla carica di consigliere di candidati Presidente della Giunta regionale)

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale s'intende eletto anche alla carica di consigliere regionale.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto, in caso di elezione del Presidente della Giunta regionale al primo turno elettorale la cifra elettorale individuale regionale più alta subito dopo il candidato eletto ovvero che, in caso di elezione del Presidente della Giunta al secondo turno elettorale non è stato eletto Presidente è, altresì, eletto consigliere regionale. A tal fine gli è riservato un seggio con le modalità indicate all'articolo 19 ter, comma 2, lettera c).”.

Art. 11

*(Inserimento dell'articolo 18 quinquies
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 18 quater della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 quinquies (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale sono assegnati i seguenti seggi, qualora la stessa non ne abbia conseguito un numero pari o superiore con le procedure di cui all'articolo 19 ter, comma 2, lettera e):

a) n. 18 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta ha raggiunto una cifra elettorale individuale regionale pari o superiore

al 41% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente nel primo turno di votazione nella relativa elezione, ovvero se il candidato Presidente è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale;

- b) n. 17 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta ha raggiunto una cifra elettorale individuale regionale compresa tra il 38% e il 40% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente nel primo turno di votazione nella relativa elezione, ovvero se il candidato Presidente è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale;
- c) n. 16 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta ha raggiunto una cifra elettorale individuale regionale compresa tra il 35% e il 37% della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente nel primo turno di votazione nella relativa elezione, ovvero se il candidato Presidente è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

2. Il complesso delle altre coalizioni ottiene almeno il 30% dei trenta seggi.”.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 19 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale dopo il primo turno elettorale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 19 quater, comma 1.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera a);
- b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera b);
- c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera c);
- e) determina la cifra individuale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, lettera d);
- f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
- g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.”.

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 19 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 27/2004, come sostituito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale finalizzate all'elezione del Presidente)

1. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sommando le cifre elettorali individuali circoscrizionali ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera e);
- b) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ha la maggiore cifra elettorale individuale regionale. Se lo stesso ha riportato la cifra indicata all'articolo 18 ter, comma 1, il Presidente dell'Ufficio centrale re-

gionale proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale tale candidato; altrimenti il Presidente dell'Ufficio centrale regionale dichiara che per l'elezione del Presidente della Giunta si procede ad un secondo turno elettorale con le modalità di cui all'articolo 18 bis.”.

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 19 ter della l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 19 bis della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 19 ter (Operazioni dell'Ufficio centrale regionale per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e alle liste)

1. L'attribuzione dei trenta seggi di consigliere indicati all'articolo 4, comma 2, alle coalizioni e ai gruppi di lista è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

2. A tal fine, l'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a);
- b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera d);
- c) individua il seggio spettante al candidato Presidente indicato all'articolo 18 quater, comma 2. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste della coalizione allo stesso collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale;
- d) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate all'articolo 18 quater sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera e);

f) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

3. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 4, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

4. Dopo le operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 3, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 2, lettera f), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di

parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

- b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 2, lettera f). qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 3, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 4, lettera b). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma dell'articolo 19, comma 3, lettera c).”.

Art. 15

(Inserimento dell'articolo 19 quater della l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 19 ter della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 19 quater (Processi verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del processo verbale, con i documenti annessi, e tutti i processi verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del processo verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima seduta del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”.

Art. 16

(Allegati A e B della l.r. 27/2004)

1. L'Allegato A della l.r. 27/2004 è sostituito dall'Allegato A a questa legge.

2. Dopo l'Allegato A della l.r. 27/2004 è aggiunto l'Allegato B inserito da questa legge.

Art. 17

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interna ed esterna della scheda elettorale in formato grafico)

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

.....
(data della votazione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

di
(denominazione della Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....
**BOLLO
DELLA
SEZIONE**

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV



 Voti di preferenza

NOME E COGNOME
 DEL CANDIDATO
 ALLA CARICA
 DI PRESIDENTE
 DELLA
 GIUNTA REGIONALE



 Voti di preferenza

NOME E COGNOME
 DEL CANDIDATO
 ALLA CARICA
 DI PRESIDENTE
 DELLA
 GIUNTA REGIONALE



 Voti di preferenza



 Voti di preferenza

NOME E COGNOME
 DEL CANDIDATO
 ALLA CARICA
 DI PRESIDENTE
 DELLA
 GIUNTA REGIONALE



 Voti di preferenza



 Voti di preferenza



 Voti di preferenza



 Voti di preferenza



 Voti di preferenza



 Voti di preferenza



 Voti di preferenza



 Voti di preferenza



 Voti di preferenza

NOME E COGNOME
 DEL CANDIDATO
 ALLA CARICA
 DI PRESIDENTE
 DELLA
 GIUNTA REGIONALE



Modello della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale nel secondo turno elettorale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in due parti uguali.

Ciascuna delle due parti contiene in un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste ad esso collegati. Tali simboli sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

La scheda deve essere piegata verticalmente e deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interne ed esterne della scheda elettorale in formato grafico)

Esemplificazione grafica della parte esterna

The diagram shows the external layout of a ballot paper. It consists of three stacked rectangular boxes on a light blue background. The top box is titled "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE" and contains a horizontal line with the text "(data della votazione)" below it. The middle box is titled "SCHEDA PER LA VOTAZIONE". The bottom box is titled "FIRMA DELLO SCRUTATORE" and contains a horizontal line. To the right of this box is a circular stamp labeled "BOLLO DELLA SEZIONE".

Esemplificazione grafica della parte interna

The diagram shows the internal layout of a ballot paper, divided into four sections labeled PARTE I, PARTE II, PARTE III, and PARTE IV. The left side (PARTE I and PARTE II) and the right side (PARTE III and PARTE IV) are identical. Each section contains a large rectangular box with the following text: "NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE". To the right of this text is a circular stamp labeled "Contrassegno Presidente candidato". Below the main text box are four smaller circular stamps, each labeled "Contrassegno lista provinciale".